Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 marzo 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. **1360**.

Modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, riguardante gli Ordini delle professioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1027;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente:

« Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio è convocata l'assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio.

L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonchè per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni ».

Art. 2.

L'art. 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è modificato, per effetto dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, come segue:

« L'assemblea è presieduta dal presidente in carica dell'Ordine o Collegio.

I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all'assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario ».

Art. 3.

L'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo, compresi i consiglieri uscenti.

La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 ».

Art. 4.

L'art. 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme:

La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell'Ordine o Collegio vengono dal presidente dell'Ufficio elettorale consegnate all'elettore, previa la sua identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il voto; contemporaneamente viene consegnata all'elettore una matita copiativa, che dovrà essere restituita al presidente con la scheda e la busta.

Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

Il presidente, chiuse all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e al plico vengono incollate — in mancanza di altri sigilli — due striscie di carta recanti il bollo dell'Ordine o Collegio e la firma del presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale nonchè di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora stabilita e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

All'ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico dichiara riaperta la votazione.

Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo dell'Ordine o Collegio ».

Art. 5.

L'art. 19 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente:

« Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma.

A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente art. 3, secondo comma ».

Art. 6.

L'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente:

« Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.

I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio ».

Art. 7.

L'art. 26 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle Federazioni hanno luogo nel febbraio di ogni anno.

La convocazione del Consiglio nazionale per l'elezione del Comitato centrale viene fatta nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli Ordini e Collegi non oltre il mese di marzo. La comunicazione ai componenti il Consiglio nazionale deve essere eseguita, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della votazione.

Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo comma dell'art. 14, si applicano anche alle Federazioni, intendendosi sostituiti al presidente dell'Ordine o Collegio il presidente della Federazione e al Consiglio dell'Ordine o Collegio il Comitato centrale della Federazione ».

Art. 8.

L'art. 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, è sostituito dal seguente:

« I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l'attività degli uffici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959

GRONCHI

GIARDINA — SEGNI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 1361.

Riconoscimento della personalità giuridica all'Aero Club « Arturo Dell'Oro » di Belluno.

N. 1361. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Aero Club « Arturo Dell'Oro » di Belluno e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1362.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario « G. Garibaldi » di Macerata.

N. 1362. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario « G. Garibaldi » di Macerata, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 52. — VILLA

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186.

Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, nonchè le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra località.

La prova subìta deve risultare da appositi marchi impressi dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova già subìta presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.

Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa, possono essere istituite sezioni del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la prova di armi da fuoco portatili in altre località dove l'industria di dette armi assumesse una importanza particolare.

Detto decreto deve stabilire che la spesa per l'impianto e per il funzionamento della sezione — in quanto non possa essere fronteggiata con le sue proprie entrate — è a carico degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento.

Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa.

Art. 3.

Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.

Art. 4.

I punzoni tipo occorrenti al marchio delle armi sono provveduti al Banco di prova dal Ministero dell'industria e del commercio e sono conservati alla Zecca di Roma, cui ne è affidata l'esecuzione.

Art. 5.

Chi presenta armi da provare al Banco deve essere munito di regolare licenza di fabbricazione rilasciatagli da una delle questure della Repubblica ed inoltre deve depositare presso la Direzione del Banco la propria marca di fabbrica che può essere rifiutata dalla Direzione stessa qualora ne ravvisasse imitazione servile di marchio già depositato da altro fabbricante.

Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga in negozi o relativi magazzini armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subìta la prova stessa e non ne portino il marchio, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per arma.

Art. 6.

Le contraffazioni ai marchi di prova vengono punite ai sensi del Codice penale.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonchè alle armi importate dall'estero per le Forze armate e i Corpi armati dello Stato ovvero destinate a Forze armate estere e fabbricate sotto il controllo di enti tecnici delle Forze armate o dello Stato richiedente.

Art. 8.

Con regolamento da approvarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per l'interno, saranno emanate le norme per la applicazione della presente

legge, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del Banco di prova — nel cui Consiglio di amministrazione avranno adeguato posto le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati — la composizione ed approvazione dei punzoni-tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sul Banco in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — GONELLA — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 febbraio 1960, n. 187.

Concessione di un contributo alla Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo con sede in Parigi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, la concessione di un contributo di lire 5 milioni a favore della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del mare Mediterraneo.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà a carico dello stanziamento, di parte straordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 febbraio 1960, n. 188.

Erezione di un monumento ai fratelli Bandiera nel territorio di Cosenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In occasione del centenario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di 50 milioni per la erezione di un monumento nel territorio di Cosenza a ricordo del sacrificio dei fratelli Bandiera e degli altri Martiri.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 marzo 1960, n. 189.

Autorizzazione alla spesa di lire 800.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari.

Nei limiti della spesa di cui al precedente comma si dovrà dare assoluta precedenza al completamento delle opere iniziate ed in attesa di ultimazione e, successivamente, alla esecuzione di quelle già approvate in via definitiva.

Art. 2.

La somma di lire 800.000.000 di cui al precedente articolo sarà stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 200.000.000 per l'esercizio 1958-59, lire 300.000.000 per l'esercizio 1959-60 e lire 300.000.000 per l'esercizio 1960-61.

Le somme non impegnate in un esercizio, saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60 sarà provveduto riducendosi, rispettivamente di duecento milioni di lire il fondo speciale di cui al capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59 e di trecento milioni di lire il fondo speciale, parte straordinaria, di cui al capitolo 561 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1959-60 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 marzo 1960, n. 190.

Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle provincie in cui funzionano scuole elementari statali per ciechi sono istituiti ruoli speciali degli insegnanti di musica e canto delle scuole elementari per ciechi, in ragione di un posto di ruolo per ogni cinque classi funzionanti presso lo stesso istituto.

Agli insegnanti iscritti nei ruoli previsti dal precedente comma si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei maestri delle scuole elementari statali per ciechi.

Art. 2.

I posti di ruolo per l'insegnamento della musica e del canto sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami, riservati ai ciechi che siano in possesso del diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte.

Gli aspiranti devono essere forniti altresì del diploma della Scuola di metodo « A. Romagnoli ». A tal fine il Ministero della pubblica istruzione potrà in deroga alle vigenti norme, autorizzare appositi corsi presso la Scuola di metodo anzidetta o stabilire speciali norme per l'assegnazione degli aspiranti all'insegnamento della musica e del canto ai corsi normali.

Art. 3.

Sono abrogati l'art. 8 ed il secondo e il terzo comma dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463.

Art. 4.

All'insegnamento della musica e del canto nelle scuole per le quali non sia istituibile il posto di ruolo a norma del precedente art. 2, si provvede con incarichi conferiti annualmente dai provveditori agli studi a coloro che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di cui allo stesso articolo, con preferenze ai ciechi a parità di condizioni.

Al personale incaricato è dovuta una retribuzione mensile pari ad un venticinquesimo, per ogni ora settimanale di lezione, dello stipendio mensile corrispondente al coefficiente iniziale dei maestri elementari di ruolo.

Art. 5.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in servizio per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari governative speciali per ciechi, è inquadrato nel ruolo speciale degli insegnanti di musica e canto purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito del diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte;

b) aver prestato servizio in scuole elementari statali o parificate per ciechi per almeno tre anni scolastici nel decennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di « ottimo » e, per gli altri anni, una qualifica non inferiore a « distinto ».

Il passaggio in ruolo del personale di cui al presente articolo diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

Art. 6.

L'art. 12 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è abrogato.

I maestri elementari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio nelle scuole governative per ciechi sono inquadrati nel ruolo speciale provinciale di cui all'art. 3 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, purchè siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti del diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola di metodo per gli educatori dei ciechi « A. Romagnoli »;

b) aver prestato regolare servizio nelle scuole governative per ciechi per almeno tre anni scolastici nel decennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di « ottimo » e, per gli altri anni, una qualifica non inferiore a « distinto ».

Art. 7.

Al personale che otterrà l'inquadramento a norma dei precedenti articoli 5 e 6, sarà riconosciuta un'anzianità, agli effetti dell'inquadramento stesso, corri-

spondente al servizio prestato nelle scuole statali o parificate per ciechi. Detto servizio sarà valutato secondo le norme di cui all'art. 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive disposizioni.

Art. 8.

Il compenso ai maestri e agli insegnanti di musica e canto corale nelle scuole elementari statali per ciechi corrisposto per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente di cui alla tabella *F* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, viene elevato a lire 5.000 mensili.

Art. 9.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti del capitolo n. 42 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n 191.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 94. — Il primo comma è sostituito dal seguente:
« Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in clinica delle malattie del lavoro, con sede presso la Clinica medica generale e con un numero massimo di trentasei iscritti fra i tre anni di corso ».

Dopo l'art. 128 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesiologia.

Scuola di specializzazione in anestesiologia

Art. 129. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in anestesiologia, con sede presso l'Istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Art. 130. — La durata dei corsi è di due anni.

Art. 131. — Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a cinque per ogni anno. Qualora il numero delle domande d'iscrizione al primo corso sia superiore a cinque, la accettazione verrà fatta in base al concorso interno per esami.

Art. 132. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni; hanno, inoltre, l'obbligo di frequentare in sala operatoria, svolgendo una reale attività pratica con orario pieno per almeno sei mesi per ogni anno di corso.

Art. 133. — Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo precedente.

Art. 134. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) Anatomia applicata alla anestesia;
2) Fisiologia e biochimica;
3) Farmacologia;
4) Fisica;
5) Nozioni di patologia e terapia medica;
6) Anestesia clinica generale (biennale);
7) Anestesia sulle specialità chirurgiche;
8) Trattamento pre, intra e postoperatorio.

Art. 135. — La ripartizione degli insegnamenti nei due anni di corso è la seguente:

I anno:
Anatomia applicata alla anestesia;
Fisiologia e biochimica;
Farmacologia;
Fisica;
Nozioni di patologia e terapia medica;
Anestesia clinica generale (biennale).

II anno:
Anestesia clinica generale (biennale);
Anestesia nelle specialità chirurgiche;
Trattamento pre, intra e postoperatorio.

Art. 136. — L'ordine degli esami è il seguente:

al termine del primo anno:
Anatomia applicata all'anestesia;
Fisiologia e biochimica;
Farmacologia;
Fisica;
Nozioni di patologia e terapia medica;

al termine del secondo anno:
Anestesia clinica generale;
Anestesia nelle specialità chirurgiche;
Trattamento pre, intra e postoperatorio

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. **192.**

Mutamento della denominazione della frazione « Campomorto » del comune di Aprilia (Latina) in quella di « Campoverde ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Aprilia (Latina) in data 26 giugno 1958, n. 67, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione « Campomorto » del Comune stesso sia mutata in quella di « Campoverde »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Latina in data 14 ottobre 1958, n. 20/C, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Campomorto » del comune di Aprilia, in provincia di Latina, è mutata in quella di « Campoverde ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. **193.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera diocesana della Preservazione della Fede », con sede in Tortona (Alessandria).

N. 193. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera diocesana della Preservazione della Fede », con sede in Tortona (Alessandria), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. **194.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria Santissima Addolorata, in contrada Ferla del comune di Cefalù (Palermo).

N. 194. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Maria Santissima Addolorata, in contrada Ferla del comune di Cefalù (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. **195.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Carpi (Modena).

N. 195. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Carpi in data 1° maggio 1959, integrato con dichiarazione del 4 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Carpi (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1960, n. **196.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine Addolorata, in località Calvario del comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

N. 196. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oppido Mamertina in data 28 marzo 1958, integrato con tre dichiarazioni, di cui la prima e la seconda in data 24 giugno e la terza in data 17 novembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine Addolorata, in località Calvario del comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960.

Riconferma del dott. Osvaldo Molinari a presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, relativo alla costituzione dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto l'art. 4 dello statuto citato;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1956 con il quale il dott. Osvaldo Molinari è stato nominato presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Osvaldo Molinari è riconfermato per un quadriennio nella carica di presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1960
Registro n. 2 Lavoro e previd. sociale, foglio n. 314. — BARONE

(1575)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1960.

Conferma dell'avv. Giuseppe Mininni nella carica di presidente dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1919, numero 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 7 luglio 1951, n. 579, che apporta, fra l'altro, modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto il decreto presidenziale 26 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1956, al registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 209, con il quale l'avvocato Giuseppe Mininni venne nominato presidente dell'Ente suddetto per la durata di quattro anni, a decorrere dal 16 marzo 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente stesso per il successivo quadriennio:

Visto il regio decreto 9 aprile 1931, n. 334;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Mininni è confermato nella carica di presidente dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese per la durata di quattro anni, a decorrere dal 16 marzo 1960.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1960
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 268. — IZZI

(1574)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1960.

Nomina del prof. Giuseppe Farias a componente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, con cui venne eretta in ente morale l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1951, n. 1830, con cui venne approvato lo statuto della suddetta Opera;

Veduto l'art. 8 di tale statuto;

Veduto il proprio decreto in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1958, concernente la costituzione del Consiglio centrale dell'Opera per il quadriennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del componente del menzionato Consiglio, dott. Giulio Dell'Aira, dimissionario;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Farias è nominato componente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, in sostituzione del dott. Giulio Dell'Aira, con decorrenza dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1960

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 369. — MASSIMO

(1597)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Firenze, è determinato come segue:

mensa: 1° piatto, L. 30;
» 2° piatto, L. 40;
» con due piatti. L. 70.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1537)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari in provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa per tutti i settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Perugia, è determinato come segue:

mensa con un solo piatto: L. 40;
mensa con due piatti: L. 80.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(1544)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 781;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1956, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del consigliere dott. Severino Parascenzo, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto chiamato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Orazio Sciacca è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sostituzione del dott. Severino Parascenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

(1576)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1960.

Approvazione delle condizioni di polizza per l'assicurazione complementare d'invalidità, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'assicurazione complementare d'invalidità;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza per l'assicurazione complementare d'invalidità, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione complementare di invalidità, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 8 aprile 1931;

condizioni particolari di polizza per la esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità nelle assicurazioni stipulate senza visita medica.

Roma, addì 9 marzo 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1572)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1960.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

1) Tariffa relativa all'assicurazione vita intera su due teste, a premio vitalizio, di un capitale pagabile al primo decesso;

2) Tariffa relativa all'assicurazione mista, su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un termine prestabilito, se a tale epoca entrambi gli assicurati sono in vita, o in caso di premorienza, immediatamente alla morte di uno degli assicurati;

3) Tariffa relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso;

4) Tariffa relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata reversibile sulla testa sopravvivente.

Roma, addì 9 marzo 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1573)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1960.
Approvazione di una tariffa complementare d'invalidità presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n 449;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare di invalidità in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 luglio 1938;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di invalidità, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità assoluta e permanente, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 9 marzo 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1571)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 dicembre 1959, n. 3969, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1960, registro n. 6 Interno, foglio n. 69, il comune di Modena è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 317.650.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1621)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1960, è stato accolto il ricorso 9 dicembre 1954 del dipendente della Azienda tramviaria municipale di Milano, Fontana Battista, avverso il provvedimento 17 luglio 1954 del Consiglio aziendale di disciplina, con il quale venne respinta la sua richiesta di revisione della punizione della sospensione dal servizio per giorni 15, infflittagli nel 1952.

(1631)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Giovanni Ciaramella », con sede in Afragola (Napoli).

Il rag. Giudice Pietro Nicola è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Giovanni Ciaramella » con sede in Afragola (Napoli), in sostituzione dell'avvocato Antonio Manzo, dimissionario

(1517)

Annullamento del decreto di scioglimento della « Unione cooperativa di consumo Italia » di Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 marzo 1960, è annullato il precedente decreto Ministeriale in data 5 dicembre 1952, con cui è stato disposto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2511, 2515 e 2544 del Codice civile, lo scioglimento della « Unione cooperativa di consumo Italia », con sede in Roma.

(1518)

Scioglimento della cooperativa « Consorzio produttori latte », con sede in Caserta

La società cooperativa « Consorzio produttori latte », con sede in Caserta, costituita con atto del notaio avv. Marcello Schiavo, repertorio n. 3745, in data 15 maggio 1952, è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, e il rag. Renato Ursomando, ne è nominato commissario liquidatore.

(1516)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Andrea Chessa », con sede in Orune (Nuoro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 febbraio 1960, i poteri conferiti al sig. Francesco Condemi De Felice, commissario governativo della Società cooperativa « Andrea Chessa », con sede in Orune (Nuoro), sono stati prorogati fino al 30 aprile 1960.

(1469)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4003 in data 11 marzo 1960, l'avv. Antonio Zucchini è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna.

(1493)

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4000 in data 11 marzo 1960, l'ing. Luigi Bettello è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza.

(1494)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Sant'Andrea (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 12 marzo 1960, n. 1401, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Sant'Andrea, approvato con decreto Ministeriale 24 novembre 1951, e prorogato con decreto Ministeriale 15 ottobre 1956, è prorogato fino al 24 novembre 1961.

(1497)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto Ministeriale in data 16 novembre 1959, numero 2297/690, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Rucci Pietro, nato in Atessa il 2 luglio 1897, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 3075 riportate in catasto alla particella n. 180/a z del foglio di mappa n. 17, alla particella n. 26 parte del foglio di mappa n. 32 ed alle particelle numeri 163/h, 158 parte e 146 parte del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa, nonchè nelle planimetrie tratturali con i numeri 421, 420, 464 e 463.

(1441)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in comune di Orbetello (Grosseto).

Con decreto 17 dicembre 1959, n. 2411, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni riportati al catasto del comune di Orbetello (Grosseto) al foglio 7, particelle 36, 37 e 60/p, per una superficie complessiva di Ha. 1.15.20.

(1442)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 22 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,72	620,78	620,84	620,78	620,82	620,72	620,84	620,75	620,76	620,80
$ Can.	653,20	653,10	653 —	653 —	653,10	653,20	653,15	653,20	653,25	653,20
Fr. Sv.	143,14	143,17	143,19	143,17	143,15	143,13	143,18	143,15	143,15	143,18
Kr. D.	90,07	90,08	90,11	90,11	90,10	90,05	90,10	90,10	90,08	90,07
Kr. N.	86,96	86,97	86,90	86,98	87 —	86,95	86,975	86,95	86,96	86,96
Kr. Sv.	119,87	119,90	119,94	119,915	119,90	119,87	119,915	119,90	119,87	119,87
Fol.	164,60	164,60	164,63	164,62	164,60	164,60	164,61	164,60	164,62	164,60
Fr. B.	12,45	12,45	12,45375	12,45125	12,4475	12,45	12,451	12,50	12,44	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,52	126,53	126,55	126,53	126,50	126,52	126,515	126,55	126,53	126,52
Lst.	1742,06	1742,30	1742,875	1742,45	1741,75	1742,20	1742,55	1742,20	1742,20	1742,50
Dm. occ.	148,86	148,87	148,89	148,88	148,85	148,87	148,88	148,90	148,87	148,87
Scell. Austr.	23,87	23,85	23,885	23,881	23,85	23,87	23,8775	23,88	23,88	23,875

Media dei titoli del 22 marzo 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,125
Id. 3,50 % 1902	71,90
Id. 5 % 1935	103,575
Redimibile 3,50 % 1934	98,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id. 5 % 1936	100,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1960

1 Dollaro USA	620,81
1 Dollaro canadese	653,075
1 Franco svizzero	143,175
1 Corona danese	90,105
1 Corona norvegese	86,977
1 Corona svedese	119,915

1 Fiorino olandese	164,615
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,522
1 Lira sterlina	1742,50
1 Marco germanico	148,88
1 Scellino austriaco	23,879

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Kasuta Giovanna;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Kasuta Giovanna, nata a Gorizia addì 27 giugno 1889, residente a Gorizia, via G. Carducci, n. 18, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Kasuta » in « Cossutta ».

Gorizia, addì 11 marzo 1960

Il prefetto: NITRI

(1519)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Oblasciach Paolo;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Oblasciach Paolo, nato a Gorizia addì 5 febbraio 1937, residente a Gorizia, in corso Italia n. 114, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Oblasciach » in « Oblascia ».

Gorizia, addì 14 marzo 1960

Il prefetto: NITRI

(1591)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Oblaschiak Mario;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Oblaschiak Mario, nato a Gorizia addì 2 novembre 1894, residente a Gorizia, corso Italia n. 114, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Oblaschiak » in « Oblascia ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie del richiedente Diamant Gemma, nata a Viterbo il 14 gennaio 1897.

Gorizia, addì 12 marzo 1960

Il prefetto: NITRI

(1590)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 marzo 1960) il Bollettino n. 56 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto nazionale di lavoro dell'11 novembre 1958 per gli addetti all'industria degli olii da semi e dei grassi alimentari.
2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 9 dicembre 1957 per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia.
3. — Accordo aggiuntivo del 21 novembre 1949 al contratto nazionale normativo del 12 marzo 1949 da valere per gli operai addetti alla salagione e stagionatura del formaggio pecorino.
4. — Contratto collettivo di lavoro del 27 dicembre 1948 per la disciplina dei rapporti tra le aziende molitorie artigiane ed i loro dipendenti.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1620)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 2 dicembre 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;
Visto il decreto pari numero del 2 dicembre 1959, con il quale il dott. Mattace-Raso Giuseppe è stato nominato medico condotto del comune di Vernole (3ª condotta);
Vista la lettera di rinuncia alla nomina suddetta del dottor Mattace-Raso Giuseppe;
Considerato che occorre quindi provvedere all'assegnazione del posto della 3ª condotta medica del comune di Vernole resosi vacante;
Visto le preferenze indicate, per le varie sedi, dai candidati che seguono immediatamente nella graduatoria;
Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Romano Vincenzo è nominato medico condotto del comune di Vernole (3ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 3 marzo 1960

p. *Il prefetto*: SANSONETTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 2 dicembre 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;
Visto il decreto pari numero del 2 dicembre 1959, con il quale il dott. Lolli Luigi è stato nominato medico condotto del comune di Minervino di Lecce (2ª condotta);

Vista la lettera di rassegnazione di dimissioni dall'impiego a decorrere dal 22 febbraio 1960, per motivi di famiglia del dott. Lolli Luigi;
Considerato che occorre quindi procedere alla assegnazione del posto della 2ª condotta medica del comune di Minervino di Lecce resosi vacante;
Visto le preferenze indicate, per le varie sedi, dai candidati che seguono immediatamente nella graduatoria;
Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Graziuso Benito è nominato medico condotto del comune di Minervino di Lecce (2ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 3 marzo 1960

p. *Il prefetto*: SANSONETTI

(1389)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il proprio precedente decreto in data 14 gennaio 1960, n. 129, con il quale furono proclamati i vincitori delle condotte mediche vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1957;
Vista la lettera 25 febbraio u. s. n. 778, con la quale il sindaco di Montepulciano rende noto che il dott. Ezio Scarponi, vincitore della condotta medica del capoluogo, non ha assunto servizio nel termine stabilito per cui deve considerarsi rinunciatario al posto;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1960, n. 28, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957 e tenute presenti le preferenze di sede indicate dai candidati al momento della partecipazione al concorso medesimo;
Visto il combinato disposto degli articoli 55 e 23 del regolamento sui concorsi ai posti di sanitario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, e la circolare numero 100.1.884 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Bruno Ferranti, nato il 15 luglio 1914, è proclamato vincitore della condotta del capoluogo di Montepulciano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e del comune di Montepulciano.

Siena, addì 11 marzo 1960

Il medico provinciale capo: VEZZOSO

(1595)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Novara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Novara in data 31 marzo 1959, n. 41504, col quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto dei Consorzi di Domodossola e di Momo, vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1958;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto del 9 dicembre 1959, n. 3333/58;
Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formata dalla predetta Commissione a conclusione dei propri lavori;
Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Caccia Giacomo	punti	55,52	su 100
2. Fagnoni Gino	»	55,001	»
3. Masini Gianpiero	»	53,749	»
4. Lux Oscar	»	51,153	»
5. Antico Neri	»	50,028	»
6. Nardini Valter	»	49,347	»
7. Del Pero Rodolfo	»	49,096	»
8. Mazzotti Angelo	»	49,088	»
9. Cusaro Luigi	»	48,021	»
10. Cerri Achille	»	47,552	»
11. Massocco Pietro	»	46,986	»
12. Grillo Antonio	»	45,057	»
13. Moschietto Arturo	»	44,975	»
14. Quarna Ermanno	»	44,865	»
15. Orengia Ruggero	»	44,396	»
16. Roveglia Vittorio	»	44,207	»
17. Burelli Sergio	»	42,50	»
18. Comazzi Annibale	»	42,434	»
19. Abbate Angelo	»	42 —	»
20. Badi Dario	»	41,50	»
21. Della Valle Pietro	»	41,374	»
22. Bucchi Carlo	»	41 —	»
23. Braga Giuseppe	»	40 —	»
24. Rossi Piervittorio	»	38,50	»
25. Beltrame Gaudenzio	»	36,622	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Consorzi interessati.

Novara, addì 5 marzo 1960

Il veterinario provinciale: FERRARI

(1592)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 31332 del 24 aprile 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 31 dicembre 1958;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 60648 del 29 ottobre 1959 e successiva modifica apportata con decreto n. 66 in data 14 gennaio 1960 del veterinario provinciale di Foggia;
Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Grimaldi Antonio	punti	57,32
2. Fontana Antonio	»	53,67
3. Rosa Giovanni	»	50,69
4. Torricelli Evangelista	»	49,98
5. Carlucci Pompeo	»	49,39
6. Querques Pompeo	»	48,99

7. Papa Aldo punti 48,84
8. D'Apolito Stefano » 48,45
9. Binosi Ulisse » 48,11
10. Lellis Michele » 47,50
11. Di Antonio Eraldo » 47 —
12. Telesca Giuseppe » 46,33
13. Mormando Nicola » 46,25
14. Iervoglini Francesco » 45,72
15. Bartolini Marco Antonio » 45,66
16. Ruggieri Giovanni » 45,12
17. Cappiello Renato » 45 —
18. Feola Mario » 44,79
19. Mastrangelo Paolo » 44,50
20. Di Stefano Carlo » 44,44
21. Grasso Settimio » 44,43
22. Maiorano Umberto » 44,22
23. Mascellaro Aldo » 44,11
24. Martorelli Mario » 43,81
25. Mancarella Pantaleo » 43,51
26. Rinaldi Michele » 43,50
27. Romano Giuseppe » 43,34
28. Giannubilo Gabriele » 42,60
29. Marra Fernando » 41,12
30. Maccari Vincenzo, nato il 23 ottobre 1930 » 41 —
31. Cifuni Francesco, nato il 10 novembre 1930 » 41 —
32. Pastò Oreste » 40,68
33. Mutidieri Luigi » 40,63
34. Giagnoli Giuseppe » 40,50
35. Allocati Michelino » 40 —
36. D'Aiello Alfonso » 39,80
37. Rossetti Pietro » 39,78
38. Montesanti Francesco » 39,64
39. Manes Nicola » 39,50
40. D'Amico Oronzo » 39 —
41. Russo Guido » 38,92
42. Basti Luigi, nato il 21 giugno 1926 » 38 —
43. Persechino Angelo, nato il 5 novembre 1932 » 38 —
44. Subiaco Michele » 37,50
45. Forcione Giuseppe » 37 —
46. Cauti Pietro » 36,76
47. Lombardi Andrea » 36 —
48. De Nigris Antonio » 35 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 12 marzo 1960

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 31 dicembre 1958;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle singole domande di ammissione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa per le sedi di condotta a fianco di ciascuno indicate:

1) Grimaldi dott. Antonio Torremaggiore;

2) Fontana dott. Antonio. Consorzio Motta Montecorvino-Volturara-Volturino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia e dei Comuni interessati

Foggia, addì 12 marzo 1960

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(1594)

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 40828 del 20 ottobre 1959, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante presso il comune di Foggia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 73 del 16 gennaio 1960;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Vinciguerra Gaetano punti 60,69
2. Stori Costantino » 51.59
3. Lo Muzio Francesco Paolo » 51,50
4. Catri Michele » 49,44
5. Gambacorta Raffaele » 47,75
6. Di Antonio Eraldo » 47,50
7. Querques Pompeo » 47,10
8. Nitti Mario » 47,00
9. Papa Aldo » 46,75
10. Lo Conte Francesco » 45.07
11. Cetera Giorgio » 43,50
12. Sergi Domenico » 43,22
13. Ruggieri Giovanni » 43,12
14. Carlucci Pompeo » 42.69
15. Marasco Antonio » 42,68
16. Massarelli Francesco » 42,09
17. Ciarlariello Francesco » 41,84
18. Subiaco Michele » 41,50
19. Di Matteo Berardo » 41,02
20. Mormando Nicola » 41,00
21. Mastromatteo Onofrio » 40,19
22. Rossetti Pietro » 40,03
23. Cappelli Dario » 40.00
24. Piccolino Giovanni » 39,67
25. Bracciale Francesco » 39,12
26. Di Matteo Camillo » 38.00
27. Mastrangelo Paolo » 37,00
28. Lasaponara Stefano » 36,84
29. Scurti Emo » 35,00

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia e del Comune interessato.

Foggia, addì 12 marzo 1960

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per un posto di veterinario condotto vacante presso il comune di Foggia;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vinciguerra Gaetano è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante presso il comune di Foggia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia e del Comune interessato.

Foggia, addì 12 marzo 1960

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(1593)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti n. 3863 in data 15 dicembre 1959, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per posti vacanti di ostetriche condotte nella provincia di Imperia al 30 novembre 1958, bandito dalla prefettura di Imperia in data 20 agosto 1959, e sono state dichiarate le vincitrici delle singole condotte messe a concorso;

Considerato che la candidata Tacchino Giuseppina ha dichiarato di rinunciare al posto assegnatole presso la condotta ostetrica del comune di Ceriana;

Viste le preferenze espresse dalle candidate che seguono nella graduatoria;

Vista la dichiarazione di accettazione della predetta condotta da parte dell'ostetrica Poggi Giuliana;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto n. 281 in data 11 marzo 1935;

Visto l'art. 6 della legge in data 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica di Ceriana è assegnata all'ostetrica Poggi Giuliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Ceriana.

Imperia, addì 3 marzo 1960

Il medico provinciale: TRILLO

(1387)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti n. 446, dell'11 febbraio 1960, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per posti vacanti di medico condotto nella provincia di Imperia al 30 novembre 1958, bandito dalla Prefettura di Imperia in data 20 agosto 1959, e sono stati dichiarati i vincitori delle singole condotte mediche messe a concorso;

Considerato che il dott. Osvaldo Benghi ha rinunciato al posto assegnatogli presso la condotta medica del comune di Triora;

Viste le preferenze espresse dai candidati che seguono nella graduatoria;

Vista la dichiarazione di accettazione della predetta condotta medica da parte del dott. Scapuzzi Giovanni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto in data 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge in data 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica del comune di Triora è assegnata al dott. Giovanni Scapuzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Triora.

Imperia, addì 11 marzo 1960

Il medico provinciale: TRILLO

(1504)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Pescara n. 26401 del 30 dicembre 1957, con cui venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 4813 del 9 febbraio 1960, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visto il proprio decreto n. 4814, con il quale veniva nominato titolare della condotta medica di Caramanico il dottor Tulli Giovanni;

Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per rinunzia del titolare predetto;

Esaminata la richiesta delle sedi fatta in ordine di preferenza dai candidati dichiarati idonei;

Considerato che il dott. Roio Vincenzo ha chiesto di essere assegnato alla sede di Caramanico;

Letti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Roio Vincenzo è nominato titolare della condotta medica di Caramanico.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pescara, addì 8 marzo 1960

Il medico provinciale: FRANCO

(1505)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.